

**Penale Ord. Sez. 5 Num. 22833 Anno 2016**

**Presidente: FUMO MAURIZIO**

**Relatore: DE BERARDINIS SILVANA**

**Data Udiienza: 18/02/2016**

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

NUNZIATA ELIA nato il 15/11/1959 a NOLA

avverso la sentenza del 21/01/2015 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA

sentita la relazione svolta dal Consigliere SILVANA DE BERARDINIS;

~~tutte~~/sentite le conclusioni del PG MARIO MARIA STEFANO PINELLI

Udit i difensor Aw.;



il quale ha concluso per l'inammissibilità o - in subordine - per il rigetto del ricorso, uditi i difensori avv.ti Massimo Giuseppe G. Mercurelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e avv. Massimo Krogh che alla predetta richiesta si è associato, richiamandosi, per altro, alla memoria depositata in atti

### **RITENUTO IN FATTO**

1. I difensori di Nunziata Elia propongono ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cpp avverso la sentenza della I sezione di questa Corte, che, in data 21.1.2015, ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse del predetto avverso la sentenza del 10.7.2013, con la quale la Corte di appello di Perugia aveva rigettato la richiesta di revisione.

Viene dunque proposto ricorso straordinario per cassazione avverso sentenza del giudice di legittimità, che ha rigettato il ricorso del Nunziata avverso la sentenza che, a sua volta, aveva rigettato la richiesta di revisione.

2. Questo lo sviluppo processuale della vicenda:

- a) con sentenza del 14 novembre 1996, la Corte di Assise di Napoli condannava Nunziata Elia, Malinconico Sergio e Prisco Salvatore, alla pena dell'ergastolo - con isolamento diurno per la durata di cinque mesi - per i reati di tentata rapina aggravata e di omicidio, aggravato dal fine di rapina, in danno del camionista Daniele Lamperti (fatti del 21.10.1991), nonché per reati in tema di armi,
- b) con sentenza del 15 febbraio 2007, la Corte di Assise d'Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado,
- c) con sentenza del 22 gennaio 2008 questa Corte rigettava il ricorso del Nunziata, ma annullava con rinvio la sentenza di secondo grado nei confronti di Malinconico e Prisco,
- d) costoro erano successivamente assolti dal giudice di rinvio,
- e) il Nunziata proponeva richiesta di revisione e la Corte di appello di Roma, con ordinanza *de plano* in data 18 luglio 2011, la dichiarava inammissibile,
- f) questa Corte (quinta sezione), con sentenza 3.2.2012, accogliendo il ricorso del Nunziata, annullava senza rinvio l'ordinanza sopra indicata e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia, ai sensi dell'art. 634, comma 2 cpp,

- g) la Corte di appello di Perugia, con sentenza 30.8.2013, rigettava la richiesta di revisione,
- h) avverso tale ultima sentenza veniva proposto ricorso per cassazione nell'interesse del Nunziata, ricorso – come premesso – rigettato dalla prima sezione di questa Corte con la sentenza di cui in epigrafe, contro la quale – appunto – viene proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cpp.

3. Si sostiene nel ricorso che la prima sezione di questa Corte sarebbe giunta alla sua decisione di rigetto sulla base di errori percettivi evidenti e determinanti. Essa, infatti, avrebbe errato a collocare nel tempo il presunto colloquio tra Nunziata e tale Addeo Lucio, e avrebbe poi errato anche nel ritenere che le notizie di cui era in possesso tale Vinciguerra Clemente dovessero essere state da costui attinte necessariamente (ed esclusivamente) dal Nunziata, laddove esse erano già di pubblico dominio perché diffuse attraverso la radio e la TV.

Invero, posto che il coinvolgimento del ricorrente nei fatti criminosi per i quali è intervenuta condanna riposa sulle dichiarazioni di Addeo e Vinciguerra, i quali, a loro dire, avrebbero raccolto la confessione dello stesso Nunziata, il giudice di legittimità (non meno dei giudici del merito) erra nel collocare nel tempo la presunta confessione stragiudiziale resa all'Addeo. Si tratta – secondo i ricorrenti – di errore determinante. Invero lo stesso Addeo non colloca (come erroneamente si ritiene in sentenza) il colloquio nel gennaio 1994, vale dire pochi giorni prima che il Nunziata rendesse l'interrogatorio al PM in relazione all'omicidio del Lamperti, per il quale erano entrambi (Addeo e Nunziata) detenuti, ma a distanza di pochi giorni dal fatto di sangue. Dunque: tale "confessione" (ammesso che sia intervenuta) non era stata resa nell'ottica di predisporre una comune linea difensiva (addossando tutta la responsabilità a Malinconico e Prisco), ma allo scopo di acquisire "credito" e prestigio criminale presso l'Addeo, in vista di future collaborazioni delittuose. In altre parole: Nunziata voleva millantare una caratura criminale maggiore di quella effettiva, per proporsi come un malavitoso di rango, con il quale valesse la pena di mettersi "in affari". Che questa sia la lettura giusta di tale (presunta) confessione si ricava, secondo i ricorrenti, proprio "dalla tempistica". Viceversa, commettendo un errore prospettico, i giudicanti finiscono per attribuire fondamento di verità a quella che era una semplice vanteria.

3.1. Partendo da tale premessa, quelli che la prima sezione della Suprema Corte avalla come riscontri alle dichiarazioni di Addeo, in realtà, non si manifestano come tali, vale a dire:



1) il fatto che poi il Nunziata, ascoltato dal PM, abbia effettivamente accusato Malinconico e Prisco, 2) il fatto che Vinciguerra (come premesso) abbia riferito particolari sull'omicidio, sostenendo, a sua volta (e ancora una volta), di averli appresi dal Nunziata, si tratta di particolari che, secondo i giudicanti, solo chi aveva preso parte ai fatti poteva conoscere. In ciò, in realtà, si sostiene nel ricorso, consiste il secondo - parimenti determinante - errore di fatto, atteso che vari servizi radiotelevisivi avevano già diffuso la notizia, fornendo particolari del fatto di sangue e specificando che il camionista aveva tentato di reagire alla rapina e, per questo, era stato ucciso. La circostanza fu a suo tempo provata dalla difesa del Nunziata (nel giudizio di revisione) attraverso la consegna di registrazioni di servizi giornalistici radiotelevisivi, andati certamente in onda prima che Nunziata e Vinciguerra si incontrassero. Dunque quest'ultimo ben poteva essere a conoscenza dei particolari dell'omicidio per averli appresi dai media e non nella veste di confidente del Nunziata.

4. Sulla base di tali presupposti si chiede che sia istaurata la procedura ex art. 625 bis cpp, sulla cui ammissibilità nei confronti di sentenza della Suprema Corte che abbia deciso (rigettandolo o dichiarandolo inammissibile) ricorso in tema di revisione, gli stessi difensori del ricorrente segnalano la esistenza di un contrasto giurisprudenziale, chiedendo - di conseguenza - la remissione del ricorso alle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione. A tale precipuo scopo sono state depositate il 7/12/2015 (dall'avv. M. Mercurelli) e il 27/1/2016 (dall'avv. M. Krogh) memorie difensive.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il contrasto in effetti sussiste.

2. Invero la sez. 5, con sentenza n. 30373 del 16/6/2006, Nappi, Rv 235323, ebbe ad affermare che l'espressione "condannato", nei cui confronti esclusivamente, è ammesso come è noto, il ricorso straordinario, deve essere intesa nel senso che una persona è legittimata a proporre l'impugnazione straordinaria contro una decisione della Corte di cassazione solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, rende definitiva la sentenza di condanna. Conseguentemente è stata esclusa la possibilità di esperire il ricorso straordinario




ex art. 625 bis cpp. contro una sentenza in tema di revisione.

2.1. A sua volta la sez. 6, con sentenza n. 4124 del 17/1/2007, Rossi, Rv 235612, allineandosi completamente alla decisione sopra riportata, ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto di cui all'art. 625-bis cpp, se proposto nei confronti di decisione della Corte di cassazione intervenuta in tema di revisione di sentenza di condanna.

2.2. Infine la sez. 3, con sentenza 43697 del 10/11/2011, V., Rv 251411, ha espresso il principio sintetizzato in massima come segue: « è *inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso una ordinanza della Corte di cassazione che abbia dichiarato l'inammissibilità di un ricorso proposto contro un provvedimento di rigetto di una richiesta di revisione, atteso che la disposizione di cui all'art. 625 bis cpp, che ha carattere tassativo e non è suscettibile di interpretazione analogica, circoscrive l'esperibilità del gravame (proponibile solo dal condannato e dal Procuratore generale) esclusivamente alle sentenze della Corte, per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna*».

3. Più recentemente, tuttavia, la sez. 1 si è determinata in senso diametralmente opposto, affermando, con la sentenza n. 1776 del 29/9/2014 (dep. 2015), Narcisio, Rv 261781, che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è senza dubbio ammissibile contro le decisioni della Corte di cassazione, conclusive di un giudizio di revisione. Ciò in quanto per "condannato", a favore del quale è ammessa la richiesta ex art. 625-bis cpp, si deve intendere anche il soggetto titolare della facoltà di introdurre il procedimento di revisione.

4. Tanto premesso, è evidente che decisiva appare l'accezione (e l'estensione) da attribuire alla parola "condannato". Invero, se si intende tale termine in senso "storico" (colui che fu condannato), è chiaro che il ricorso ex art. 625 bis cpp può essere esperito solo contro sentenza della Corte di legittimità che, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso dell'imputato, rende definitiva tale condanna; se viceversa il termine è da intendersi come espressivo di uno *status* (lo *status* di condannato, appunto, in una sorta di accettazione del principio di *semel* "condannato", *semper* "condannato"), allora non vi è ragione di escludere l'applicabilità della procedura ex art. 625 bis cp anche con riferimento alla sentenza di



legittimità che concluda un giudizio di revisione.

4.1. È ovvio poi che, aderendo al principio esposto nella sopra ricordata sentenza della sez. 1, si compie, inevitabilmente, un altro passo verso quella (progressiva) erosione del giudicato che sembra caratterizzare alcuni aspetti della recente produzione legislativa. Accertare se questa sia realmente, anche nel caso che occupa, «l'intenzione del legislatore» come resa «palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse», sembra compito che - in presenza del sopra evidenziato contrasto - appare necessario affidare al giudizio delle Sezioni Unite.

5. Il quesito può dunque essere formulato come segue:

*«se sia ammissibile ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cpp avverso la sentenza della Corte di cassazione che rigetti o dichiari inammissibile ricorso avverso sentenza in tema di revisione ».*

**PQM**

rimette il ricorso alle Sezioni unite.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 18 febbraio 2016.